



PUNTO CARTESIANO

Il Regolamento UE per la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali

LA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI
LA SARDEGNA E LE OPPORTUNITÀ
CONVEGNO
Cagliari 20 marzo 2025

Avv. Astrid Wiedersich Avena



SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE

Avv. Astrid Wiedersich Avena

**Il Regolamento UE per la protezione
delle indicazioni
geografiche per i prodotti
artigianali e industriali**



DE TULLIO & PARTNERS
INTELLECTUAL
PROPERTY
ATTORNEYS

Caratteristiche della protezione delle IG

- Le Indicazioni Geografiche (IG) sono particolari segni distintivi che individuano quei prodotti le cui qualità e/o caratteristiche sono strettamente connesse all'origine geografica del prodotto.
- Costituiscono uno **strumento di valorizzazione dei prodotti**
- Una garanzia per il consumatore sull'origine, le caratteristiche e/o la reputazione dei prodotti acquistati che sono ottenuti nel rispetto di un disciplinare di produzione.
- Esiste un interesse **collettivo/pubblico** nella protezione delle IG come **conoscenza tradizionale e patrimonio di determinati territori/comunità**.



Che differenza con la protezione del marchio?

- A differenza del marchio, la cui protezione deve essere regolarmente rinnovata, **la protezione delle Indicazioni Geografiche non ha limiti di tempo** grazie all'inestinguibile legame originario con il territorio
- Le tasse di registrazione vengono quindi pagate una solta volta, e non ogni 10 anni come nel caso del marchio d'impresa.
- **Le IG possono contenere termini geografici** mentre i marchi (tranne alcune eccezioni, come i marchi collettivi) non possono contenere termini geografici poiché privi di carattere distintivo.
- Una volta registrata, **una IG non può MAI diventare generica.**



Protezione dei prodotti artigianali mediante IG


Il nuovo Regolamento UE consentirà **dal 1 Dicembre 2025** di registrare una IG anche per prodotti artigianali e industriali.

«Prodotti artigianali»:

- realizzati interamente a mano, oppure con l'ausilio di strumenti manuali o digitali, o mediante mezzi meccanici, con il contributo manuale che costituisce una componente importante del prodotto finito; oppure
- realizzati in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l'uso di macchine.

Esistono **due categorie di nomi che possono ottenere protezione come IG:**

- i **nomi della zona geografica** in cui il prodotto è fabbricato; oppure,
- i **nomi utilizzati nella prassi commerciale o nel linguaggio comune** per descrivere un prodotto specifico o per farvi riferimento nella zona geografica interessata.



IG artigianali e industriali: tipologie di prodotti





Il Regolamento per le IG dei prodotti artigianali e industriali

- Il Regolamento, è stato elaborato tenendo conto delle esigenze specifiche e delle sfide che i produttori locali devono affrontare.
- Prevede pertanto costi di registrazione moderati per le IG. Gli Stati membri saranno autorizzati a riscuotere diritti per la registrazione, purché proporzionati.
- Il Regolamento istituisce **procedure semplici per la registrazione e la gestione delle nuove IG, che non richiedono in nessuna fase il coinvolgimento di rappresentanti legali**, e mantiene al minimo l'onere amministrativo per le MPMI.



Quali vantaggi si avrebbero con la registrazione?



Protezione unificata a livello di UE: le denominazioni dei prodotti artigianali e industriali saranno salvaguardate a livello di UE con una registrazione unica per l'intero territorio dell'Unione europea;



In precedenza i produttori, **per contrastare la contraffazione**, dovevano registrare un'indicazione geografica o un marchio in ciascuno Stato membro dell'UE;



Con la registrazione di una IGP, invece, i produttori artigianali vedranno i propri prodotti **tutelati in tutti i 27 Stati membri dell'UE** registrando l'indicazione geografica una sola volta, senza necessità di costi di rinnovo;



Sostenere lo sviluppo delle regioni rurali e di altre regioni europee **fornendo incentivi ai produttori, in particolare alle PMI**, contribuire a trattenere le competenze uniche, in particolare nelle regioni rurali e meno sviluppate d'Europa, fornendo una diversificazione economica stimolando il turismo e la ripresa economica;



Altri vantaggi?

- I titolari delle IGP registrate potranno utilizzare il **simbolo ufficiale di «indicazione geografica protetta»** sui loro prodotti artigianali. Tale logo consentirà ai consumatori di **identificare i prodotti artigianali e industriali con specifiche caratteristiche** legate alla rispettiva origine geografica, consentendo così di compiere scelte informate al momento del loro acquisto;
- **Facilitare l'internazionalizzazione dei prodotti artigianali e industriali dell'UE**, offrendo protezione delle IG ai produttori dell'UE nei mercati dei paesi terzi che sono parti contraenti dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, gestito dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).



+



I Requisiti per diventare titolare di una IG artigianale

Requisiti per l'indicazione geografica

Affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale sia idoneo ad essere protetto come indicazione geografica, il prodotto deve possedere i requisiti seguenti:

- a) essere **originario di un luogo**, di una regione o di un paese determinati;
- b) la **qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto** sono essenzialmente attribuibili all'origine geografica dello stesso; e
- c) **almeno una delle sue fasi di produzione** ha luogo nella zona geografica delimitata

«**fase di produzione**»: qualsiasi fase di produzione, compresa la fabbricazione, la trasformazione, l'ottenimento, l'estrazione, il taglio o la preparazione, che si conclude nel momento in cui il prodotto assume una forma tale da consentirne l'immissione sul mercato.



La procedura di registrazione



Esame e registrazione: la procedura prevede due fasi, la prima fase si svolge a livello nazionale la seconda presso l'EU IPO.



Dapprima i produttori presentano le domande di indicazione geografica alle autorità designate degli Stati membri, dopodiché le domande sono trasmesse all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per essere ulteriormente valutate e approvate.



L'autorità competente per l'Italia è l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).



Sarà eventualmente possibile avvalersi del supporto di autorità regionali al fine di redigere il documento unico di richiesta e depositare la richiesta presso l'UIBM.




Cosa deve contenere il Documento Unico?

- Devono essere indicate le **principali caratteristiche fisiche, tecniche e di altro tipo del prodotto**, ivi comprese, se del caso, **le materie prime che lo compongono**.
- La descrizione, tuttavia, dovrebbe mettere in risalto il prodotto finale utilizzando le definizioni e le norme per esso comunemente utilizzate e fornendo dati tecnici che possono essere verificati.
- Il prodotto non può essere descritto in modo generico, ma **le sue specificità dovrebbero risultare evidenti dalla descrizione**. Quest'ultima non dovrebbe includere le caratteristiche tecniche inerenti a tutti i prodotti di quel tipo e gli obblighi giuridici che non distinguerebbero il prodotto da altri prodotti dello stesso tipo.
- La descrizione deve essere precisa e utilizzare i termini comuni per i professionisti della stessa categoria di prodotti.
- **La zona geografica può fare riferimento a un determinato luogo, regione o paese.**
- La delimitazione deve essere concisa e precisa, senza ambiguità, facendo riferimento per quanto possibile a confini fisici (fiumi, montagne, ecc.), amministrativi (provincia, comune, ecc.) o di altro tipo (coordinate), purché siano in grado di delimitare e identificare la zona in questione.
- **DI FATTO SI INSERISCONO MOLTI ELEMENTI PRESENTI NEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE**



Chi può presentare domanda?

- La domanda è presentata di norma da un'associazione di produttori.
- «**Associazione di produttori**»: qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori che trattano il medesimo prodotto;
- Secondo il regolamento, la richiesta di registrazione può essere inoltrata **anche da un singolo produttore nel caso in cui**
 - ✓ questo sia l'unico produttore che desidera presentare una domanda; e
 - ✓ la zona geografica interessata è delimitata da una parte specifica di un territorio senza riferimento ai confini della proprietà e presenta caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone geografiche limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti dalle caratteristiche dei prodotti realizzati nelle zone geografiche limitrofe.



Chi può presentare domanda?

- **In via eccezionale, le autorità locali o regionali, o i soggetti privati designati da uno Stato membro, possono agire in qualità di richiedenti di un'IG.** Tuttavia, tali designazioni devono essere debitamente giustificate.
- La designazione deve **indicare chiaramente e giustificare il motivo per cui un gruppo di produttori non è stato in grado di presentare la domanda** in tali casi. Pertanto, una designazione generale di un'autorità locale o regionale o di un soggetto privato per diverse o per tutte le domande di IG non è valida. Se lo stesso soggetto può essere designato per depositare più di una domanda di IG, la giustificazione per tale designazione deve essere specifica per ciascuna domanda.




Il Regolamento per le IG artigianali: il disciplinare

- Per registrare una IG artigianale, l'associazione di produttori deve elaborare il **disciplinare di produzione**, ossia un documento che definisce le regole e le procedure da seguire per la produzione di un certo prodotto locale, e che indica le caratteristiche del prodotto legate al territorio (ad esempio le tecniche tradizionali di manifattura).
- Il **disciplinare di produzione è oggettivo e non discriminatorio** e indica le fasi di produzione che hanno luogo nella zona geografica.
- Il disciplinare di produzione è il documento che contiene le condizioni specifiche che definiscono i prodotti a cui si può fare riferimento utilizzando il nome registrato, che può essere utilizzato soltanto su prodotti conformi al disciplinare di produzione.


Il Regolamento per le IGA: il disciplinare

Il disciplinare di produzione contiene almeno i seguenti elementi:

- a) **il nome da proteggere** come indicazione geografica, che può essere il nome geografico del luogo di produzione del prodotto oppure il nome utilizzato nella prassi commerciale o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto;
- b) la **descrizione del prodotto** e delle materie prime utilizzate;
- c) la delimitazione della **zona geografica di produzione**;
- d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata;
- e) la descrizione dei **metodi di produzione** ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;
- f) I particolari che stabiliscono il **legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica**;
- g) qualsiasi regola specifica per l'**etichettatura** del prodotto;



*Che forma
giuridica deve
avere una
associazione
di produttori?*

- 
- Il Decreto del Made in Italy definisce «associazione di produttori» come:
 - **Le associazioni dei produttori possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano tra gli scopi sociali quello della valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare.** Esse operano in maniera trasparente, aperta e non discriminatoria e consentono a tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica di aderire all'associazione in qualsiasi momento.



Conseguenze del Regolamento nella pratica

Che cosa cambierà per i produttori?

- Verrà meno l'incertezza giuridica derivante dall'attuale frammentazione legislativa, poiché finora i produttori hanno dovuto affrontare sfide nella protezione dei prodotti artigianali legati alla tradizione dei territori.
- La proposta mira a migliorare la posizione dei produttori al fine di proteggere i loro prodotti industriali e artigianali in tutta l'UE contro la contraffazione e di fornire loro incentivi per investire in tali prodotti.
- La proposta mira inoltre a migliorare la visibilità dei prodotti industriali e artigianali autentici a beneficio quindi dei consumatori.
- Le Associazioni di produttori potranno beneficiare di fondi UE e/o nazionali per la tutela e promozione della loro IGP.
- Le regioni in cui operano i produttori dovrebbero beneficiare della protezione prevista per i prodotti tipici e poter **sviluppare il loro potenziale turistico per mantenere e attrarre forza lavoro qualificata e salvaguardare il proprio patrimonio culturale.**

Conseguenze nella pratica

- Il nuovo Regolamento dovrebbe portare alla **creazione di posti di lavoro validi e sostenibili anche nelle regioni rurali e meno sviluppate.**
- **Benefici regionali:** questo nuovo regolamento sosterrà lo sviluppo delle regioni rurali e di altre regioni d'Europa incentivando i produttori, in particolare se PMI, ad investire in nuovi prodotti autentici e a creare mercati di nicchia. Contribuirà inoltre a preservare competenze uniche che potrebbero altrimenti scomparire, soprattutto nelle regioni rurali e nelle zone meno sviluppate d'Europa.
- Le regioni beneficeranno anche della reputazione delle indicazioni geografiche, che permetteranno una diversificazione economica alle regioni dell'UE in cui esistono prodotti artigianali e industriali profondamente integrati, contribuendo a tutelare le competenze, i posti di lavoro e le conoscenze tradizionali e stimolando al contempo il turismo e la ripresa economica.



Conseguenze nella pratica


- **Opportunità internazionali:** questo regolamento faciliterà l'internazionalizzazione dei prodotti artigianali e industriali europei, proteggendo le indicazioni geografiche dei produttori dell'UE nei mercati dei paesi terzi che sono parti dell'Atto di Ginevra dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e nell'ambito di accordi commerciali bilaterali.
- Ciò significa che **i produttori artigianali e industriali dell'UE avranno la possibilità di richiedere una protezione internazionale per le denominazioni dei loro prodotti, migliorando così la loro competitività a livello globale.**



Prossime tappe e raccomandazioni..



I produttori dei prodotti artigianali possono organizzarsi in associazioni in vista della piena applicazione del nuovo sistema, **prevista per il 1 dicembre del 2025.**



La costituzione di associazioni di produttori offrirà ai produttori il vantaggio di poter subito fare richiesta per fondi nazionali o UE per le IGP artigianali ed industriali



Grazie per l'attenzione



DE TULLIO & PARTNERS
INTELLECTUAL
PROPERTY
ATTORNEYS

Avv. Astrid Wiedersich Avena
Viale Liegi 48/B, 00198, Roma, Italy

Ph: +39.06.85356383

E-mail: info@detulliopartners.com

www.detulliopartners.com